

CORRUZIONE IMPROPRIA

La fattispecie giuridica è regolata dall'**articolo 318** del Codice Penale. In questo caso lo scambio illecito comprende un atto conforme ai poteri di ufficio, ovvero rientrante nelle competenze del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Si precisa che non è necessario che l'atto rientri nella competenza specifica del funzionario o dell'impiegato: è sufficiente che sia di competenza dell'ufficio presso il quale egli lavora.

Il legislatore vuole tutelare il prestigio, l'immagine e il decoro della pubblica amministrazione oltre che l'imparzialità che dovrebbe guidare la sua azione.

Come per la corruzione propria (vedi scheda) si possono individuare le due categorie della corruzione impropria antecedente e susseguente.

Mentre per la prima è necessaria la compravendita di un atto conforme ai poteri di ufficio corredata da una congrua retribuzione pattuita prima del compimento dell'atto tra il soggetto attivo e il soggetto passivo; per la seconda si fa riferimento alla sola ricezione del denaro (o della differente forma di utilità pattuita) anche tramite intermediario che faccia da collegamento tra il privato corruttore e il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico ufficio).

A prescindere dalla tipologia di corruzione impropria, entrambe si consumano nel momento della ricezione dell'utilità (la retribuzione, alla quale non appartengono le donazioni non proporzionate all'entità dell'atto compiuto).

Per approfondire la tematica, fai riferimento alla scheda tecnica al link:

<http://corruzione.liberapiemonte.it/files/2011/09/CORRUZIONE-IMPRORIA.pdf>